

anche perché operano in un territorio problematico. Tuttavia, proprio a Napoli abbiamo voluto e potuto sostituire alle sezioni distaccate un tribunale vero e proprio, il tribunale di Napoli nord, che rappresenta il vero modo per combattere la criminalità organizzata. Raddoppiare un tribunale sostituendo alle sezioni distaccate un vero e proprio tribunale – benché, originariamente, si fosse pensato di farlo senza Procura, si è poi aggiunta anche quest'ultima, per cui è un tribunale in senso completo – rappresenta una scelta di qualificazione dell'intervento.

Visto che sto parlando di Napoli, rispondo subito anche all'onorevole Picierno: la sede del tribunale di Napoli nord è stata simbolicamente indicata in Giugliano; non potevamo creare nuovi tribunali e quello di Giugliano era già tale, ma naturalmente la sede potrebbe essere collocata, tra le sezioni di cui abbiamo parlato, nell'ambito ritenuto più opportuno. Diventa un vero presidio, ed è questo ciò che abbiamo inteso con la creazione di veri presidi, di dimensioni adeguate e organizzate, per combattere la criminalità organizzata.

Naturalmente, alle condizioni date, che erano quelle della delega, e tenuto conto dei vincoli della stessa – quali la cosiddetta « regola del tre », che il Governo ha trovato nella legge di delega – e della necessità di salvaguardare tutti i tribunali provinciali, a prescindere da ogni requisito dimensionale (questa è la struttura normativa nella quale ha dovuto operare il Governo) si è cercato di prendere le decisioni più razionali possibili utilizzando ciò che si aveva, cioè gli spazi nei quali si poteva operare.

Le soluzioni ideali esistono sempre, e se non vi fossero stati i due limiti probabilmente si sarebbero potute trovare delle soluzioni, da un punto di vista di portata generale, più razionali. Tuttavia, non potevamo fare altro che seguire la volontà del Parlamento ed è ciò che abbiamo fatto con questo provvedimento.

Dopo averle inquadrato in questo contesto più generale, ritengo di poter ora procedere alle singole questioni poste.

Vorrei anche significare, nel contesto generale, come la difficoltà di operare sia nata anche per la diversità profonda dei pareri espressi dalle Commissioni giustizia della Camera e del Senato. A testimonianza del fatto che, per quanto serio sia l'impegno di ciascuno di noi, in una materia così difficile ciascuno può avere le proprie opinioni pienamente fondate, quel che mi sembra inammissibile è il rimprovero di aver compiaciuto istanze politiche, rimprovero che viene smentito dalla quantità e dalla eterogenea provenienza dei dissensi oggi espressi, che, sicuramente, verranno espressi anche al Senato. Credo che questo, meglio di ogni altra risposta, possa significare come le pressioni politiche non abbiano rappresentato lo stimolo di questo provvedimento.

Ritengo, altresì, opportuno sottolineare, come già ho accennato prima, che la relazione di accompagnamento al decreto legislativo espliciti anche i motivi di eventuale dissenso dal parere della Commissione. È stato un *input* che ho fortemente avvertito, ma sapete che il parere non è vincolante, per cui avremmo anche potuto non motivare un eventuale dissenso; tuttavia, abbiamo voluto motivare sia i punti di consenso, quindi di adesione ai rilievi della Commissione, sia i punti sui quali, invece, ci siamo trovati su posizioni diverse.

Sintetizzerò molto le mie considerazioni perché nella relazione i punti di dissenso sono già stati tutti esaminati e hanno trovato ampia risposta; starà a voi vedere se essa è adeguata, ma ovviamente ciascuno si fa un convincimento e lo porta avanti. Questo è assolutamente legittimo.

Cercherò di partire seguendo l'ordine degli interventi degli onorevoli; poiché molti sono sovrapposti tra loro, li richiamerò soltanto dove si ripetono.

Partirò dalle considerazioni dell'onorevole Costa, il quale formula innanzitutto una critica di carattere generale: dopo aver richiamato infrastrutture e tasso di impatto della criminalità organizzata come criteri di eccezione rispetto a quelli generali, di questi criteri non si sarebbe tenuto conto. Nel mettere insieme i criteri

abbiamo sempre cercato di incrociarne il più possibile per non considerarne uno prevalente sugli altri e metterli, invece, tutti insieme; di conseguenza, non potendo scegliere tutti i tribunali — vi ho illustrato i limiti che avevamo — abbiamo scelto quelli che avevano più parametri che si potessero sommare tra loro.

Per esempio, per quanto riguarda il tema infrastrutture e viabilità, su cui si è soffermato l'onorevole Costa, gli unici tribunali soppressi che potevano avere problemi collegati alla viabilità erano quelli sotto i 100.000 abitanti. Si trattava di tribunali sotto la quota minima in cui non ne abbiamo inserito alcuno perché abbiamo ritenuto (non noi, ma sulla base degli studi fatti anche dalla Commissione e condivisi in molte sedi) che un tribunale sotto i 100.000 abitanti non sia un modello di efficienza, perché un modello *top* va dai 200.000 circa in su. Quando siamo a 200.000 possiamo già considerare le eccezioni, ma non sotto i 100.000.

Per quel che concerne le grandi aree metropolitane, innanzitutto dobbiamo intenderci su cosa esse siano; non le abbiamo definite né enumerate noi ma la legge di delega, ed essa ci ha detto che sono cinque: Roma, Milano, Napoli, Palermo e Torino. Solo questi cinque sono definiti «tribunali metropolitani»; quello di Genova non potevamo considerarlo tale perché è la legge che non lo fa.

Su Torino, invece, sono state svolte due considerazioni: non avremmo effettuato deflazione su quel tribunale, ma non è vero, perché i numeri dimostrano il contrario e 130.000 abitanti di riferimento in meno sono stati comunque sottratti al suddetto tribunale. La deflazione è stata quindi realizzata.

Anche per quanto riguarda Pinerolo sono state avanzate molte ipotesi. Vorrei leggere la parte ad esso relativa così come l'avevo appuntata, perché già era stato oggetto di alcune considerazioni; inoltre, qui si segnala anche ciò che abbiamo fatto in adempimento a delle indicazioni delle Commissioni.

In linea con la segnalazione operata sul punto nel parere espresso dalla Commis-

sione giustizia della Camera, si è proceduto al mantenimento del territorio del comune di Caselle Torinese, nel circondario di Torino, nella considerazione che in tale ambito ha sede l'aeroporto internazionale del capoluogo piemontese. Ciò rende più opportuno mantenere alla Procura di Torino la competenza in materia di indagini preliminari senza distinzioni tra reati di competenza della DDA e reati ordinari, che sarebbero rientrati nella competenza della Procura di Ivrea. Questo era un suggerimento della Commissione e noi lo abbiamo accolto.

Non è stato, invece, possibile assicurare il mantenimento del tribunale di Pinerolo, invocato in entrambi i pareri resi dalle competenti Commissioni giustizia, perché sarebbe stata eccessiva la presenza di ben tre Procure nello stesso ambito provinciale (Torino, Pinerolo ed Ivrea), considerato, inoltre, che l'accorpamento delle sezioni distaccate di Susa e Moncalieri al tribunale di Pinerolo avrebbe comportato un decongestionamento eccessivo del tribunale di Torino dando luogo a una riduzione del contenzioso che, sommata a quella operata presso il Tribunale di Ivrea, risulterebbe esorbitante rispetto alle necessità e non allineabile con le dimensioni degli uffici giudiziari torinesi, che subirebbero una vasta riduzione di organico per compensare l'aumento degli affari di entrambi i tribunali subprovinciali.

Detto questo, vi è la spiegazione che vi avevo fornito. Fermo restando che l'intento di base è stato quello di impedire che i tribunali metropolitani potessero subire aumenti di carichi — e non decongestionamenti — in questo senso va intesa e declinata l'affermazione contenuta nella relazione illustrativa, ove si afferma che «obiettivo dell'esercizio della delega è quello di impedire accorpamenti di tribunali subprovinciali alle cinque grandi aree metropolitane».

Su questa frase e su una sua asserita contraddizione con l'abolizione di Pinerolo credo sia stata basata la domanda sull'identità dei testi entrati e usciti. È ovvio che gli interventi effettuati vanno necessariamente letti nella loro complessiva

dimensione; la scelta realizzata per il tribunale di Torino è finalizzata a un preciso disegno di alleggerimento del carico di lavoro precedente, in linea con tutti gli interventi effettuati nelle grandi aree metropolitane, con l'esclusione del tribunale di Roma, dove, per motivi tecnici, non sarebbe stato possibile realizzare un decongestionamento se non creando un nuovo tribunale. Poiché questo era impedito dai criteri di delega, il tribunale di Roma è rimasto come stava.

Per questo motivo, non vi è alcuna contraddizione tra questa proposizione e l'abolizione del tribunale di Pinerolo, che pure, in origine, si era cercato di conservare senza Procura proprio perché valeva la considerazione che tre Procure in quella stessa area sarebbero state troppe. Questa idea, tuttavia, è declinata ben prima dell'entrata del provvedimento in Consiglio dei ministri, fin dalla prima stesura. Onorevole Siliquini, glielo ribadisco perché la verità è che nello schema preliminare del decreto legislativo non c'era. Abbiamo lavorato su quella ipotesi e poi l'abbiamo esclusa.

Abbiamo, poi, i problemi legati a Chiavari, Bassano del Grappa e Tolmezzo, che sono le località nelle quali esistevano nuovi edifici di tribunale. Non voglio essere polemica: sono andata a vedere quei tribunali e quelle località proprio perché mi piangeva il cuore all'idea di non poter utilizzare quei tribunali, ma mi sono chiesta perché sono stati costruiti in quel modo e con quel dispendio visto che i numeri dimostravano che i tribunali esistenti erano più che sufficienti.

Scusatemi, ma credo che questo sia un momento di verità, non di polemica, nel quale ci dobbiamo confrontare e chiedere — e credo che i numeri ce lo dimostrino — perché il denaro sia stato speso in quel modo. Analizzando i numeri del tribunale di Chiavari ci si rende conto che il mantenimento di un tribunale in quella sede avrebbe rappresentato un obiettivo non coniugabile con i contenuti del provvedimento.

Ci siamo detti che occorre valutare con la massima attenzione anche la pre-

senza di strutture di edilizia giudiziaria idonee alla migliore allocazione delle risorse umane e materiali. Certo, non è un criterio che abbiamo messo sotto i piedi e abbiamo cercato di seguirlo, laddove era possibile e compatibile con gli altri numeri e con le altre situazioni; tuttavia, la sola presenza di una nuova struttura non può giustificare un provvedimento che deve valere non per un anno o due ma per il futuro della vita giudiziaria del Paese.

Mi sono chiesta, ci siamo chiesti e abbiamo ragionato a lungo, vista la portata a lunga gittata di questo provvedimento, se non si possa ragionare in questi termini laddove proprio non possiamo, perché i numeri non lo consentono, pensare che quelle strutture possano andare comunque, essendo di proprietà comunale, ad altre destinazioni e tener conto del tema dei numeri.

Proprio sul piano dei numeri, per il tribunale di Chiavari abbiamo una popolazione di 147.000 abitanti, una superficie di 945 chilometri, 12 magistrati, 45 amministrativi, 6.221 sopravvenienze civili e 974 sopravvenienze penali, un totale di 7.195 sopravvenuti 2006-2010, un totale di 7.439 definiti 2006-2010 e una produttività di 619,9. Questi numeri erano tutti sotto i parametri. Mi dispiace, ma la Liguria è fatta così, è stretta e lunga. Abbiamo provato a capire se potevamo accorpate a Chiavari degli altri distretti che lo rendessero coerente con i numeri, ma non si poteva per la situazione geografica della regione. Tra l'altro, in una regione con tale forma e orografia non possiamo non tener conto del fatto che tutta la popolazione è concentrata su Genova mentre le altre città hanno dimensioni molto piccole.

Quanto a Bassano del Grappa, anche qui si fa riferimento a una struttura nuova; tuttavia, come già si era argomentato nelle schede tecniche allegate al primo schema attuativo della delega, l'orografia locale, i collegamenti e la stretta contiguità territoriale con il tribunale di appartenenza (Padova) non consentono di riequilibrare adeguatamente il tribunale di Bassano del Grappa attraverso un accor-

pamento; non era accorpabile in termini di raggiungimento di numeri sufficienti.

Inoltre, il tribunale di Padova gestisce una domanda di giustizia del tutto coerente con le proprie dimensioni, quindi non emergevano ragioni per operare un decongestionamento tra province diverse (suggerito dalle Commissioni), che appariva finalizzato al mero mantenimento della struttura di Bassano del Grappa. Si sarebbe squilibrato un altro tribunale soltanto per mantenere aperto quello.

Basti rilevare che, attualmente, il tribunale di Padova gestisce poco meno di 36.000 procedimenti sopravvenuti per ciascun anno e vanta una produttività di oltre 250 processi per magistrato; nettamente sopra la media. A ciò si aggiunga che la domanda di giustizia gestita dal tribunale di Bassano è ancora più bassa di quella di Chiavari, rispetto al quale abbiamo già detto che l'esistenza di una semplice struttura edilizia di recente costruzione non è valsa al mantenimento di quella struttura.

Sempre per quanto riguarda esborsi di denaro, devo specificamente sottolineare che, in tempi recenti, l'erario ha sostenuto un ben più ampio esborso di risorse per l'adeguamento delle strutture edilizie degli uffici giudiziari di Vicenza; ciò rende sicuramente più agevole l'accorpamento delle due strutture giudiziarie. Abbiamo già speso sul tribunale di Vicenza (che è sede accorpante) in termini di ampliamento, dunque dobbiamo tener conto anche di questo quando facciamo i conti delle spese. Dei numeri ho già detto, ma sono comunque nelle tabelle e, pertanto, sotto gli occhi di tutti.

Per quanto riguarda il tribunale di Tolmezzo, unico tribunale soppresso nel distretto di Trieste, esso può vantare un solo parametro al di sopra degli standard: quello relativo alla dimensione territoriale. Invece, manifesta un deficit assoluto rispetto agli altri parametri di riferimento, sia per la scarsa popolazione amministrata — pari a 79.326 abitanti — sia per i dati relativi alla domanda di giustizia. Con particolare riguardo al dato sulla popolazione, va rilevato che il tribunale di Tolmezzo rimane nettamente al di sotto per-

sino della soglia selezionata per il mantenimento degli uffici del giudice di pace subcircondariali (100.000 abitanti), che pure rappresentano la giustizia di prossimità e l'ufficio giudiziario di base sul quale è costruita la nuova geografia giudiziaria in adempimento della delega. La quota di 100.000 rappresenta il minimo per il giudice di pace, non certo per un tribunale.

Alla domanda dell'onorevole Costa, che è ritornata in molti interventi sulle intenzioni del Governo di modificare il decreto legislativo per correggere quello che ha fatto, già dalla lettura delle motivazioni che ha addotto vi sarete resi conto di quanto vi abbia creduto. Ciò non vuol dire che siano le migliori motivazioni possibili né che nell'attuazione del provvedimento e nell'andare avanti non si possano vedere delle aree nelle quali, invece, il sistema non funziona. Proprio per questo, il quinto comma dell'articolo 1 prevede che entro due anni potranno essere apportati, se necessari, eventuali aggiustamenti, correzioni e integrazioni.

Certo, non vorrei sentirmi dire, richiamando il quinto comma dell'articolo 1, che questo Governo sia stato pavido e che (anche questo è stato detto tra le righe) nel rinviare a due anni l'ipotesi di modifica si voglia lasciare la patata bollente ad altri.

Credo che questo Governo si sia sempre assunto tutti i pesi e gli oneri che si doveva assumere, anche quelli sgradevoli, sui quali sapeva che non vi sarebbe stato né consenso, né plauso, né adesione da parte di tutti. Questo è comprensibile, perché il transito da un sistema a un altro è doloroso, pesante e problematico per il cittadino, ma bisognava che qualcuno si assumesse l'onere di adempiere a una precisa delega del Parlamento. Non vi è alcuna volontà di prevaricazione da parte di questo Governo, che si è semplicemente assunto l'onere di rendere esecutiva una delega, con i limiti che essa aveva.

Naturalmente, nulla è immodificabile. Il tema non rientra nella decisione esclusiva del Ministro della giustizia perché è un tema di carattere governativo; è la legge che lo dice e, come sempre, il Governo

sarà pronto a eseguire la legge laddove ve ne fossero necessità o motivazioni di carattere oggettivo.

Vorrei ora procedere trattando un altro punto molto richiamato, quello relativo al tribunale di Lucera. Al riguardo, le motivazioni sono state diverse e spero di ricordarle tutte: è l'unico tribunale antimafia che è stato abolito, ha 600.000 abitanti, è il solo presidio antimafia del Gargano. Mi dispiace se non cito tutti gli onorevoli che sono intervenuti su questa materia, ma li abbiamo tutti presenti; ne hanno parlato anche l'onorevole Capano e l'onorevole Sisto, che ci ha fornito delle graduatorie di Lucera rispetto ad altri.

Il tribunale di Lucera, collocato nel distretto di Bari, è l'unico tribunale soppresso e accorpato al tribunale provinciale di Foggia. Preliminarmente, vorrei ricordare un dato che nessuno ha ricordato e che mi sembra davvero importante, vale a dire la distanza, davvero minima — meno di 20 chilometri — tra il tribunale di Foggia e quello di Lucera, e la sostanziale equivalenza della distanza tra entrambi gli uffici e la sezione distaccata di San Severo. Mi sembra un dato importante, perché due tribunali che distano tra loro 19,5 chilometri sono praticamente un solo tribunale (o quasi).

Perché Lucera dovrebbe combattere meglio la criminalità organizzata del Gargano di un tribunale che è a meno di 20 chilometri di distanza? Questa è una domanda alla quale non trovo ancora risposta. Credetemi, mi sono pervenute considerazioni sul tribunale Lucera da tutta Italia, ma a questa domanda nessuno ancora è riuscito a rispondere; è ovvio, tuttavia, che il tribunale di Foggia, potenziato nella sua ossatura, potrà funzionare benissimo come presidio nei confronti della criminalità del Gargano.

Quanto al tasso d'impatto della criminalità organizzata, sempre fermo il limite dirimente della particolare vicinanza tra i due tribunali, la relazione che fu formulata all'epoca dal procuratore della competente DDA di Bari — cui ci siamo rivolti in quanto soggetto istituzionalmente competente — appare del tutto distonica ri-

spetto a quanto sostenuto in atti successivi da altri soggetti, in particolare dal procuratore di Lucera.

A conferma di ciò, nella documentazione acquisita non risultano processi pendenti di particolare rilievo in materia, ed è anzi segnalata una difficoltà di coordinamento investigativo in ipotesi di mantenimento di questo tribunale in aggiunta a quello provinciale di Foggia, sede di corte d'assise; la relazione della DDA è allegata ed è sotto gli occhi di tutti. Per la verità, l'intera sopravvenienza degli affari penali trattati a Lucera, indipendentemente dalla pur necessaria valutazione qualitativa di tali processi, ammonta in media a 645 processi contro imputati noti, che collocano detto tribunale al centoquarantesimo posto sulla scala nazionale contro una media di riferimento tre volte superiore, ovvero di 2.085.

Anche il confronto con i tribunali « rimessi in piedi » dopo i pareri espressi dal Parlamento con una valutazione che riguarda l'impatto della criminalità organizzata, mostra numeri che non ammettono equivoci. Per fare qualche esempio, basti dire che nel tribunale di Paola si registra una media di 1.195 processi penali; a Castrovillari, in esito all'accorpamento di Rossano, la media annuale sale a 1.979 processi, a Caltagirone giunge a 905 e a Sciacca, che è il più piccolo, si registrano 770 processi penali per anno, valore anch'esso superiore ai 645 di Lucera.

Come appare evidente, l'unico parametro degno di rilievo è quello della ragguardevole estensione territoriale del circondario di Lucera rispetto agli altri tribunali subprovinciali. Questo dato, tuttavia, come più volte rilevato, non può valere di per sé a giustificare il mantenimento di una struttura giudiziaria così lontana dagli altri parametri standard e così vicina al tribunale provinciale accorpante; nessun tribunale distante meno di 20 chilometri dal tribunale accorpante è stato mantenuto in vita.

Il tribunale di Lucera è collocato al centododicesimo su 165 circondari per popolazione, ben al di sotto della media di riferimento dell'ufficio ideale, pari a

382.191 abitanti, e le sopravvenienze complessive medie annuali sono pari a 13.772 affari contro una media standard di 18.094. Queste sono le considerazioni che hanno indotto il Governo a non prendere in considerazione, purtroppo, il tribunale di Lucera fra quelli che potevano rimanere in vita.

Quanto all'incostituzionalità, onorevole Siliquini, vi sarà qualcuno che la valuterà. Noi crediamo di aver adempiuto alla delega.

L'onorevole Rao chiede il *timing* di attuazione, che è il seguente: per il 31 dicembre 2012 sono previste le piante organiche di magistrati e personale; per il marzo 2013 è prevista la realizzazione della logistica per i giudici di pace e le sezioni distaccate e per il giugno 2013 l'organizzazione della logistica dei tribunali. Questo è il cronoprogramma; naturalmente, lo vigileremo insieme e vedremo, tappa per tappa, a che punto siamo e come andare avanti rispetto a questa idea.

Di Chiavari e di Bassano del Grappa abbiamo già detto. Ho appuntato una frase dell'onorevole Molteni e vorrei precisare che noi non abbiamo mai parlato di tribunali simbolici come presidio della legalità; abbiamo sempre detto che i tribunali, per combattere efficacemente la criminalità, devono essere efficienti e avere un certo tipo di dimensioni e di operatività.

L'onorevole Napoli esprimeva amarezza per l'abolizione del tribunale di Rossano. Doverosamente vi rassegno i dati del distretto di Catanzaro per sottoporre alla vostra valutazione i motivi per i quali la sua geografia giudiziaria ha avuto questo tipo di collocazione. L'opzione prescelta in sede di approvazione del primo schema di attuazione della delega prevedeva di accorpate tutti e quattro i tribunali del distretto di Catanzaro ai rispettivi tribunali provinciali, rendendo Cosenza un tribunale di medie dimensioni e Catanzaro un tribunale in media con gli standard.

Tuttavia, in entrambi i pareri delle competenti Commissioni, anche all'esito del ciclo di audizioni dedicate a tale argomento, si è invocato il mantenimento di questi tribunali come presidi indispensa-

bili nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata che, proprio in Calabria — specificamente nel distretto di Catanzaro — manifesta fenomeni particolarmente preoccupanti per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ordine pubblico. Devo dire che di questo dato si hanno conferme non di tipo sociologico ma numerico e specifico. Il numero delle pendenze che ci sono state rappresentate e delle sopravvenienze è estremamente significativo dell'impatto di questa criminalità, perché, come ho già detto, non abbiamo tenuto conto di criteri sociologici ma strettamente numerici e qualitativi.

Come sapete, in un secondo momento è stata svolta un'ulteriore riflessione in ordine al criterio dimensionale minimo, originariamente prescelto come criterio sotto il quale non si poteva tener conto nemmeno dell'impatto della criminalità organizzata e per il quale, nella prima fase, sarebbe rientrato soltanto il tribunale di Marsala, visto che la soglia era 200.000.

Abbiamo rilevato che altre realtà, come quelle prese in esame in questa sede, pur essendo dotate di bacini d'utenza di minor rilievo, sono caratterizzate da analoghe esigenze di mantenimento degli uffici giudiziari, tenendo conto della quantità e, soprattutto, della qualità del contenzioso che in tali sedi si affronta. Sul punto vi ho già dato i numeri di comparazione rispetto a Lucera, quindi avete dei parametri sulla base dei quali valutare il modo in cui sono state assunte queste decisioni.

È stato possibile, in questo caso, accogliere l'invito operato da entrambe le Commissioni in maniera pressoché integrale recuperando 3 dei 4 tribunali originariamente soppressi — Castrovillari, Paola e Lamezia Terme — con l'unica avvertenza che, laddove è possibile, l'eventuale accorpamento di tali presidi andava coltivato ove fosse stato in grado di assicurare tutela contro la criminalità organizzata e, al contempo, un recupero netto di efficienza operativa. Il criterio della criminalità è stato pienamente osservato, cercando, però, di vedere anche se era possibile accorpate e combattere in maniera ugualmente efficace: piuttosto che

portare tutto a Catanzaro e a Cosenza, abbiamo cercato di capire se erano possibili accorpamenti interni.

La comune appartenenza all'area a nord della provincia di Cosenza, la continuità territoriale, le comuni e specifiche fenomenologie criminali segnalate nella relazione della competente DDA e la sostanziale vicinanza geografica hanno reso quanto mai utile ed opportuno l'accorpamento tra loro dei tribunali di Castrovillari e Rossano. In tal modo, non soltanto si è mantenuto nella zona un presidio importante nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata ma, unificandolo, lo si è trasformato in una struttura ben più efficiente rispetto alle due preesistenti.

Che si tratti di una risposta adeguata - oltre che in linea con il criterio prioritario di delega di cui alla lettera e) della legge di delegazione - è confermato dall'analisi delle principali caratteristiche di entrambi i tribunali, che, come emerge sempre dalla relazione della competente DDA e dalle ulteriori indicazioni acquisite all'esito dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono caratterizzati da imponenti fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata.

Invero, l'istituzione di un presidio giudiziario unificato risulta caratterizzata da una popolazione di circa 250.000 abitanti e da un indice di sopravvenienza di poco inferiore ai 15.000 affari. Pertanto, ciò non è lontano dallo standard di riferimento e legittima ulteriormente il mantenimento della struttura così accorpata.

Quanto alla scelta della sede accorpante, va osservato che, per bacino di utenza, numero di magistrati addetti e personale amministrativo, si registra una modesta prevalenza del tribunale di Castrovillari mentre, per estensione territoriale, quest'ultimo vanta una chiara superiorità rispetto a quello di Rossano, con una superficie pari a oltre 2.000 chilometri quadrati a fronte di un territorio che, nel caso di Rossano, non supera i 1.250.

Quanto ai carichi di lavoro e alle sopravvenienze, come emerge dai dati della tabella riportata, si tratta di tribunali sostanzialmente equivalenti, con una leg-

gera prevalenza - solo su questi ultimi specifici indici - del tribunale di Rossano.

Per converso, sotto il profilo logistico, il tribunale di Castrovillari risulta nettamente preferibile, considerato che, a differenza di quello di Rossano, esso può vantare un nuovo palazzo di giustizia. È importante sottolineare che qui non si è tenuto conto solo del nuovo palazzo di giustizia ma anche del fatto che, trattandosi di zona ad alta densità di criminalità organizzata, di un problema di accorpamento e di chi si doveva accorpare a chi - una comparazione comunque necessaria, dunque - anche quello è stato un criterio che ha determinato la propensione per l'uno piuttosto che per l'altro.

Il tribunale di Castrovillari risulta nettamente preferibile considerato che, a differenza di quello di Rossano, può vantare un nuovo palazzo di giustizia - i cui lavori sono ormai in fase di imminente ultimazione - e ha una situazione complessiva di edilizia giudiziaria in grado di assorbire, senza ulteriori spese, la nuova e più ampia struttura accorpata. Peraltro, come puntualmente osservato nel parere reso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, esso è anche dotato di una nuova aula *bunker* direttamente collegata all'attigua struttura carceraria, l'unica con sezione femminile di tutto il distretto di Catanzaro.

Ancora una volta, non è stato considerato il singolo elemento enucleato (vi prego di considerare questo aspetto in maniera significativa) - tribunale nuovo, distanza o numero - ma tutti gli elementi sono stati incrociati tra di loro per dare luogo al risultato che a noi è apparso il più obiettivo possibile.

L'onorevole Napoli - che prego di correggermi se ho capito male - mi ha chiesto perché sia stato mantenuto il numero tre. Questo non è dipeso da una volontà del Governo ma riguarda una norma primaria che abbiamo trovato; non potevamo fare diversamente.

ANGELA NAPOLI. Ho confermato l'esistenza della regola nel decreto e ho chiesto se, da parte del Governo, vi sia in futuro

la disponibilità di tener conto di quanto approvato con un ordine del giorno per sopperire alla deroga.

PAOLA SEVERINO DI BENEDETTO, *Ministro della giustizia*. Naturalmente. Il Governo tiene gli ordini del giorno nella massima considerazione. Adesso occorre esaminare gli altri problemi, con calendarizzazioni che, come abbiamo visto, sono un problema. Mi riferisco al tema delle misure alternative; voi sapete quanto il Governo tenesse a questo progetto, non per affezione personale ma perché fa parte di un più ampio programma di ristrutturazione delle carceri e di deflazione dell'emergenza carceraria. Si tratta di un provvedimento importante, per questo ne aveva chiesto la calendarizzazione e dei tempi che potessero ragionevolmente portare alla sua approvazione entro la legislatura. Mi pare che sia un'esigenza oggettiva; non è del Governo ma è rappresentata da un'emergenza, quella carceraria, alla quale noi tutti siamo chiamati a far fronte con ogni provvedimento. Mi richiamo, pertanto, allo spirito di collaborazione che ho sempre trovato in Parlamento sui provvedimenti fondamentali, come questi riguardanti il carcere, per chiedere, se possibile, che i termini indicati vengano mantenuti.

Alla domanda dell'onorevole Palomba su Lucera ho già risposto; sulle sezioni distaccate vi è stata anche una risposta di carattere generale sulla loro inadeguatezza a sostituire un tribunale, proprio perché sono entità che non funzionano.

L'onorevole Sisto è intervenuto ancora su Lucera, mentre l'onorevole Ria ha parlato di diniego di giustizia in relazione alla soppressione delle sezioni distaccate; la mia risposta, tuttavia, è già quella di carattere generale.

Per quanto riguarda i trasferimenti del personale, abbiamo curato comunque le distanze, quindi non abbiamo ipotizzato che a ciò si dovesse accompagnare una sorta di esodo biblico; a volte le distanze sono di pochi chilometri, per cui si può

rimanere radicati nel proprio luogo di residenza originario e lavorare a pochi chilometri di distanza.

Anche l'onorevole Dima ha chiesto chiarimenti su Rossano; su Chiavari e Genova, che non è tribunale metropolitano, ho già risposto.

Per rispondere alle questioni su Sala Consilina e Lagonegro, vorrei partire dal distretto di Salerno perché, purtroppo, dobbiamo sempre mettere insieme varie realtà e situazioni. Siamo partiti dal tema del distretto di Salerno e del suo decongestionamento e non abbiamo condiviso i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari in cui si suggeriva il mantenimento del territorio del tribunale di Sala Consilina nell'ambito della corte d'appello di Salerno e la diversa configurazione del tribunale di Lagonegro con accorpamento di alcuni comuni limitrofi.

È chiaro che passare da una provincia a un'altra — sia pure limitrofa — rappresenta un intervento di carattere eccezionale, ma si tratta pur sempre di un intervento di riequilibrio delle due corti d'appello limitrofe, che, benché in questi termini eccezionali, appare l'unico in grado di assicurare, alle condizioni date dalla legge di delegazione, il massimo del recupero dell'efficienza nei rispettivi territori.

All'eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina con quello di Vallo della Lucania — la cui inopportunità è stata, peraltro, rilevata nel parere reso dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica in contraddizione con quello della Camera — ostano ragioni orografiche e rilevanti difficoltà di collegamento complicate dalla ragguardevole distanza (oltre 85 chilometri). Il merito dell'intervento è apprezzabile nel raffronto di tabelle (naturalmente, si rinvia a quelle allegate allo schema).

Se consideriamo il distretto di Potenza e guardiamo il fenomeno dall'altra parte, le particolari condizioni orografiche, la buona dotazione infrastrutturale e la facilità di collegamento rende assai utile fare eccezione — come già abbiamo esaminato per Salerno — alla regola di massima che

impone il rispetto dei relativi perimetri delle corti d'appello per ottenere una più ragionevole razionalizzazione delle risorse. Con la mera soppressione del tribunale di Sala Consilina, tale razionalizzazione si rivelerebbe del tutto insufficiente.

Appare, infatti, molto più razionale e utile sopprimere il tribunale di Melfi e mantenere quello di Lagonegro, accorpandolo a quello assai vicino e ben collegato di Sala Consilina, ampliando, di conseguenza, il territorio della corte d'appello di Potenza così da realizzare una migliore distribuzione dei carichi di lavoro e un riequilibrio, che, sebbene ancora nettamente insufficiente, mostra di farsi preferire a possibili altri interventi a distretti invariati.

L'intervento proposto è, altresì, coerente con la preferenza che deve essere accordata al tribunale di Lagonegro rispetto a quello di Melfi in applicazione della «regola del tre», che impone il mantenimento di almeno uno dei due tribunali in questa corte d'appello. Ci trovavamo di fronte a questa situazione e potevamo solo decidere di sopprimere Melfi o Lagonegro lasciando in vita un tribunale con meno di 90.000 abitanti in entrambi i casi.

Non può non rilevarsi che si tratta di strutture giudiziarie entrambe piccolissime e sotto la soglia minima dei 100.000 abitanti, sebbene Lagonegro vanti un numero di abitanti e un'estensione territoriale maggiore di Melfi, mentre le sopravvenienze e i carichi di lavoro sono sostanzialmente equivalenti, con una leggera prevalenza di quest'ultimo tribunale.

Si consideri, infine, che la distanza dei due presidi dalla sede accorpante (Potenza) milita ancora una volta in favore del mantenimento del tribunale di Lagonegro — che dista dal capoluogo quasi 100 chilometri — mentre Melfi dista da essa poco più di 50 chilometri. Insomma, era la scelta più razionale; se si supera il tema, non voglio dire «ideologico» ma «ideale», del passaggio da un distretto all'altro, quella era certamente la soluzione che consentiva di sacrificare meno l'efficienza di questi tribunali.

La norma non impediva di farlo; anche a Portogruaro abbiamo fatto la stessa cosa. Si possono fornire interpretazioni diverse e, poiché siamo in materia di diritto, le apprezzo e non intervengo. Anche se ognuno rimane della propria idea, volevo comunque illustrare la motivazione in termini di efficienza e di difficoltà di scelta quando si hanno possibilità limitate; ancora una volta, infatti, le regole preesistenti ci inducevano a fare alcune scelte che non erano quelle ideali, ma non potevamo che fare quelle per i paletti che ci imponevano la legge delega e le altre.

L'ultimo tema credo sia quello delle Marche. Il distretto di Ancona si caratterizza per la presenza di un solo tribunale di dimensioni conformi agli standard, mentre gli altri 6 — Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino — sia capoluoghi di provincia sia subprovinciali, sono nettamente al di sotto dei suddetti parametri di riferimento. Anche in questo caso ci siamo trovati in una situazione riguardo alla quale bisognava chiedersi perché, all'origine, fosse così; certo, l'orografia in qualche modo l'aveva condizionata, ma non del tutto. In tale contesto si è ritenuto sopprimibile il tribunale di Urbino, che è di modeste dimensioni, tenuto conto che la legge di delegazione garantisce *ex* lettera a) la permanenza di un solo tribunale ordinario in ambito provinciale e che non appare sostenibile la tesi secondo cui, essendo la provincia insistente denominata di «Pesaro e Urbino», entrambi i tribunali dovessero considerarsi intangibili.

Neppure poteva accogliersi la proposta di mantenimento del tribunale di Camerino mediante accorpamento del territorio della sezione distaccata di Fabriano — attualmente facente parte del circondario di Ancona — che, peraltro, non gli consentirebbe di raggiungere dimensioni nemmeno lontanamente paragonabili agli standard oggettivi di riferimento. In tal senso non si è potuto tener conto delle considerazioni della Commissione giustizia del Senato della Repubblica.

Si è, invece, tenuto conto di diverse indicazioni avanzate dalla Commissione

riguardo diversi accorpamenti; per citare alcuni esempi, Aversa è stata spostata da Santa Maria Capua Vetere a Napoli nord, come richiesto dalla Commissione giustizia della Camera e dalla previsione della Procura, con, in più, la previsione a Napoli nord dell'inserimento della Procura, che prima non era prevista.

La zona Caselle è stata mantenuta nel distretto di Torino, come pure suggerito dalla Commissione giustizia della Camera; Legnago è stata mantenuta su Verona e alcuni comuni delle sezioni di Este sono stati scorporati e mantenuti a Padova; Palmanova è stata mantenuta su Udine e non spostata a Gorizia, come invece era nello schema iniziale. Ho citato solo alcuni esempi e mi perdonerete se non li illustro tutti, ma li troverete nel decreto legislativo; essi rappresentano la realizzazione dell'interazione che c'era stata tra questa Commissione e il Governo, e che io, nonostante tutto, reputo abbia dato dei frutti significativi e consistenti.

Vi ringrazio ancora per lo spirito di collaborazione e per il tanto lavoro che avete svolto insieme a noi per arrivare a questo risultato.

PRESIDENTE. Ringraziamo il Ministro per le sue risposte. Faccio presente che il Ministro ha risposto sulla base di appunti che servivano da base al suo intervento, pertanto non vi è alcun documento in distribuzione.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

*Licenziato per la stampa
l'11 febbraio 2013.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO